



PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

Delibera n. 4 Collegio docenti del 20.05.2025
Delibera n. 50 Consiglio di Istituto del 21.05.2025

INDICE

1	Principi oggetto e finalità della valutazione	Pag. 3
2	I criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti – la sospensione del giudizio	Pag. 4
3	La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali	Pag. 6
4	Gli studenti con disabilità certificata - DVA	Pag. 7
5	La valutazione nella didattica Digitale Integrata - DDI	Pag. 7
6	La valutazione del comportamento	Pag. 8
7	Le modalità di comunicazione dei risultati delle prove scritte ed orali agli alunni	Pag. 9
8	Le comunicazioni scuola-famiglia	Pag. 9
9	La validità dell'anno scolastico	Pag. 10
10	La definizione dei crediti scolastici	Pag. 11
11	L'ammissione all'Esame di Maturità	Pag. 12
12	Normativa di riferimento	Pag. 13
13	Allegato 1 – Griglie valutazione comportamento	Pag. 14
14	Allegato 2 – Tabella Crediti scolastici	Pag. 16

1. PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La **valutazione didattico-educativa** è un'operazione effettuata dal singolo docente e dall'intero Consiglio di Classe rispetto agli obiettivi generali del processo educativo e agli obiettivi specifici di apprendimento.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Ha, inoltre, la duplice funzione di **regolare il processo di formazione** in base ai risultati via via rilevati e di orientare lo studente nella conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, competenze e attitudini.

Questo tipo di valutazione viene infatti adoperata dai docenti sia come indicatore per riflettere sulla produttività delle scelte didattiche effettuate e per impegnarsi a migliorare la qualità del rapporto insegnamento/apprendimento, sia come mezzo per consentire ad ogni studente di essere non solo soggetto valutato, ma anche valutatore di se stesso, al fine di far prendere coscienza delle proprie attitudini e difficoltà utili all'orientamento futuro.

La valutazione è **coerente con l'offerta formativa** dell'istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La valutazione iniziale, periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti delle classi titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica - IRC partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni.

Alla valutazione concorrono diversi elementi: la situazione iniziale dell'alunno, le potenzialità, la partecipazione, l'impegno e i progressi in termini di avvicinamento agli obiettivi prefissati.

Il processo di valutazione è un'azione **partecipata e trasparente**, sia per ragioni educative che di chiarezza nei rapporti tra cittadini e Istituzioni:

- L'alunno deve conoscere gli obiettivi, i percorsi e la propria situazione scolastica;
- Il docente deve esprimere la propria offerta formativa e motivare i propri interventi;
- I genitori devono conoscere l'offerta formativa e collaborare nell'ambito educativo.

La valutazione degli obiettivi generali del processo educativo:

- Si realizza attraverso l'osservazione diretta, griglie di rilevazione, scambio di informazioni tra docenti, tra genitori e operatori coinvolti a vario titolo nell'attività educativo - didattica;
- Riguarda il comportamento dell'alunno in rapporto all'attività didattica (individuale, di

gruppo, di classe) e alle relazioni interpersonali con coetanei e adulti. La valutazione degli obiettivi specifici di apprendimento si realizza attraverso:

- Osservazioni occasionali su apprendimenti spontanei;
- Osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui l'insegnante rileva consapevolmente apprendimenti specifici;
- Prove oggettive e soggettive, scritte, orali e pratiche, in presenza e a distanza che verifichino via via conoscenze, abilità, competenze.

Il processo valutativo si compone di quattro parametri:

una valutazione **diagnostica** all'inizio dell'anno scolastico, una valutazione **formativa e proattiva** che si sviluppa in itinere e culmina in una valutazione **periodica (intermedia)/proattiva** e si conclude con una valutazione **sommativa finale**.

Come nella C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009: "Valutazione degli apprendimenti e del comportamento i nostri esplicitati criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:

- la finalità formativa;
- la validità, l'attendibilità, l'accuratezza, la trasparenza e l'equità;
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
- la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;
- il rigore metodologico nelle procedure;
- la valenza informativa.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è rilevata in itinere, periodicamente ed annualmente.

Le istituzioni scolastiche (ai sensi degli articoli 3 e 8 del DPR 8 marzo 1999, n. 275):

- individuano modalità e criteri per la valutazione degli alunni;
- adottano strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell'alunno e del comportamento.

In ragione dell'autonomia scolastica appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e finale.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI **LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**

Ai sensi della normativa vigente, la **valutazione intermedia e finale** degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio.

Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media aritmetica dei voti conseguiti dallo studente nelle prove di verifica svolte in itinere (in ogni disciplina sono indicati i criteri di valutazione).

Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche.

Per ogni disciplina e per ogni periodo valutato il numero delle prove di verifica (scritte e/o orali) è disciplinato secondo il Contratto Formativo sottoscritto da ogni singolo consiglio di classe.

Tuttavia occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno.

Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente.

Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

1. Progresso rispetto alla situazione di partenza nella sfera degli apprendimenti transfer (capacità di riconoscere modelli, di richiamare conoscenze e competenze organizzate e applicarle, capacità di mettere in rilievo somiglianze e differenze tra situazioni note e non note)
2. Partecipazione e impegno (livello di attenzione, grado di pertinenza degli interventi, disponibilità ad apprendere, grado di concentrazione, grado di coinvolgimento nell'azione formativa, riflessione personale, capacità di approfondimento e riorganizzazione)
3. Socialità e collaborazione (interazione cognitiva, capacità di socializzare i saperi, livello di interazione e collaborazione, integrazione delle conoscenze proprie con quelle espresse dai compagni, accoglienza del punto di vista altrui nella realizzazione di compiti comuni...)
4. Applicazione (attenzione alle istruzioni di lavoro e alle dimostrazioni dell'insegnante, capacità di elaborare le informazioni offerte, organizzazione autonoma del lavoro, capacità di prendere decisioni)
5. Ricostruzione-generalizzazione (consapevolezza riflessiva, rielaborazione, interpretazione e valutazione)

Si precisa che i contenuti e le capacità indicate fanno riferimento al Curriculum di Istituto ed alla programmazione didattico/disciplinare dei docenti del Consiglio di Classe.

Di norma la non ammissione alla classe successiva viene deliberata per gli alunni che, allo scrutinio finale, hanno un numero di insufficienze non sanabili gravi superiore a tre.

Sono considerate insufficienze gravi non sanabili i voti 2,3,4.

La presenza di mediocrità (voto 5), specie se diffuse, dovrà essere considerata nella decisione da adottare.

Il Consiglio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valutazione, potrà promuovere alla classe successiva, mediante il **"voto di consiglio"**, gli alunni che presentano lievi insufficienze (di norma max due) recuperabili autonomamente senza particolari difficoltà, in tempi brevi e in maniera autonoma, seguendo le indicazioni dei docenti.

Nella valutazione finale il Consiglio di classe in presenza di:

- 1- voto di condotta ampiamente positivo **non inferiore a 8**
- 2- profitto conseguito
- 3- partecipazione al dialogo educativo

può riconoscere un **max di 2 punti** con i quali portare alla sufficienza eventuali discipline valutate mediocri o insufficienti; tale intervento non consentirà l'attribuzione del massimo del credito previsto nella fascia di pertinenza della media matematica.

Il Consiglio può anche lasciare **sospeso il giudizio**, indicando allo studente le insufficienze che non sono state sanate, gli argomenti che si ritiene debbano essere recuperati e fissando

secondo le regole organizzative della scuola la sessione di recupero a fine Agosto .

Se le insufficienze risulteranno recuperate, lo studente viene ammesso alla classe successiva e se del triennio non vengono assegnati crediti aggiuntivi ma viene attribuito il minimo della fascia di pertinenza della media matematica.

Ferme restando le valutazioni complessive del Consiglio di classe, la persistenza di insufficienze e/o mediocrità per gli studenti con giudizio sospeso anche dopo le verifiche stabilite comporta la non promozione alla classe successiva.

3. LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Una trattazione a parte merita la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali poichè il Consiglio di classe in sede di scrutinio e in sede di esame è chiamato ad esprimere la propria valutazione per gli studenti che hanno avuto la necessità di seguire programmazioni ridotte o semplificate (obiettivi minimi) o differenziate.

STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Per la valutazione di tali studenti l'istituzione scolastica adotta protocolli di inclusione, dove vengono esplicitate le modalità che consentono allo studente di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito. Per lo svolgimento delle attività didattiche, delle verifiche e delle valutazioni viene stilato e seguito il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**(art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017).

Per gli studenti BES sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per gli studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) adeguatamente certificato, la valutazione degli apprendimenti terrà conto delle specifiche situazioni soggettive; l'istituzione scolastica adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito pertanto, per lo svolgimento delle verifiche saranno utilizzati le misure dispensative e gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170 del 8 ottobre 2010, indicati nel **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**(art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017).

Per gli studenti DSA sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

STUDENTI NON ITALOFONI

Per gli studenti non italofoni (o comunque provenienti come primo anno da un paese straniero) una particolare attenzione sarà data alla verifica formativa prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

I criteri di valutazione per la didattica in presenza sopra delineati potranno subire modifiche nel corso dell'anno scolastico alla luce della data di arrivo dello studente in Italia e al relativo livello di conoscenza linguistica e di eventuali nuove disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

4. GLI STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA (DVA)

Per gli studenti Diversamente Abili (DVA) con disabilità certificata (L. 104/92), la valutazione deve avvenire sulla base del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** (Decr. Interministeriale n.182/20, Decr. Interministeriale n.153/23 e il vecchio art.314, comma4 del D.Lgs. n.297 del16 aprile1994).

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale svolto sulla base del PEI. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, la scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo studente e potrà essere:

- uguale a quella della classe;
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati: semplificata e/o ridotta (obiettivi minimi);
- differenziata cioè con obiettivi didattici e formativi differenziati.

Il PEI quindi si configura come il garante di quello che è il percorso di crescita, di inclusione e di sviluppo delle competenze degli studenti con disabilità. È possibile redigerlo con le varie programmazione esplicitate sopra.

La valutazione degli studenti con disabilità riconosciuta viene operata da parte dei docenti della classe, sulla base del profilo dinamico funzionale e del PEI al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Essa è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base di tali documenti.

I docenti nominati per attività di sostegno a favore di studenti con disabilità portatori di handicap fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione e, dunque, a tutte le operazioni connesse alla predisposizione delle prove, alla loro correzione e alla formulazione del giudizio finale.

Dove siano previste delle forme di programmazione differenziata per la promozione degli apprendimenti degli studenti con bisogni educativi speciali sono previste prove differenziate.

Possono essere utilizzate le stesse prove della classe con l'indicazione degli items o delle parti da svolgere. Le prove, comunque, sono strutturate secondo una gradazione delle difficoltà e dei livelli di competenza.

5. LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DDI

In conformità ai recenti provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, l'Istituto ha adottato un **Piano per la Didattica Digitale Integrata** in cui sono definite le finalità, gli obiettivi, le modalità organizzative e i criteri di valutazione degli apprendimenti in modalità DDI.

Sulla base dei criteri delineati nel Piano ai quali si fa specifico riferimento, in caso di insegnamento svolto in modalità di Didattica Digitale Integrata, il documento di valutazione, riporterà quanto segue:

- la valutazione degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio ed espressa con voto in decimi;
- la valutazione del comportamento riferita allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed espressa con voto in decimi;
- la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo sociale, personale e culturale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

Per gli studenti DVA, con DSA, BES e non italofofoni si rimanda a quanto previsto nel Piano per la Didattica Digitale Integrata.

Anche i criteri di valutazione per la didattica digitale integrata potranno subire modifiche nel corso del corrente anno scolastico alla luce di eventuali nuove disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

6. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti interni approvati dall'istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.

La valutazione del comportamento viene espressa in decimi e viene effettuata in base ad una Griglia di Istituto – che si allega al presente documento (All.1) - che esplicita gli indicatori per ogni voto – da 5 a 10.

Si precisa che per l'attribuzione del voto non è necessaria la concomitanza di tutti gli indicatori di riferimento.

Il voto di condotta, intermedio e finale, viene espresso dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del docente coordinatore o titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella classe, tenendo conto di alcuni macroindicatori, quali:

- comportamento;
- rispetto impegni scolastici e partecipazione alle attività;
- relazione con gli altri;
- rispetto regole e ambiente.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 150/2024, sono stati introdotti nuovi criteri per la valutazione del comportamento, modificando tanto il DPR 122/2009 quanto il D.Lgs 62/2017.

Quando la valutazione del comportamento risulta **inferiore a 6/10** in sede di **scrutinio intermedio**, lo studente è tenuto a partecipare a specifiche attività di approfondimento su temi legati alla cittadinanza attiva e solidale. Queste attività mirano a far comprendere le motivazioni e gli effetti delle condotte che hanno determinato il voto negativo. Tale voto può essere assegnato anche a fronte di comportamenti che configurano infrazioni disciplinari gravi e reiterate, incluse quelle previste dal Regolamento di Istituto.

Nel caso in cui tale voto sia attribuito nello **scrutinio finale**, esso impedisce l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Con un voto **pari o superiore a 7/10** lo studente verrà ammesso senza condizioni sia alla classe successiva che all'Esame di Maturità.

In attuazione della L. 150/2024 -Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati – è stato emanato il **DPR 135/2025** che rinnova la valutazione degli studenti e promuove la cultura del rispetto e della responsabilità personale, rendendo il voto di comportamento determinante per il percorso scolastico e i crediti.

Nelle classi 1 – 2 – 3- 4 con una valutazione **pari a 6/10** in sede di scrutinio finale lo studente non viene ammesso immediatamente: il suo giudizio rimane sospeso fino all'esito positivo del "compito di cittadinanza" sui valori del rispetto della convivenza civile, sulla cittadinanza attiva o scelto a partire dalle motivazioni che hanno causato il voto.

Il Consiglio di classe ha il compito di formulare e comunicare la traccia dell'elaborato scritto personalizzato, di massimo 1200 parole (circa 30 righe), con eventuale richiesta di presentazione multimediale e di valutarlo, anche alla luce delle argomentazioni che verranno offerte dallo studente in sede di presentazione, sulla base di criteri trasparenti : pertinenza al tema, chiarezza, capacità argomentativa e maturità raggiunta.

La mancata discussione dell'elaborato o la sua valutazione negativa comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva .

Per la classe 5 una valutazione **pari a 6/10** consente l'ammissione all'Esame di Maturità ma lo studente nel colloquio dovrà produrre e discutere l'elaborato di cittadinanza dinanzi alla Commissione d'esame.

7. LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI AGLI ALUNNI

Ogni prova è opportunamente corretta e riportata agli studenti prima della somministrazione della prova successiva.

Ciascun alunno è informato sul livello raggiunto, i progressi ottenuti o le difficoltà ancora manifestate e gli sono offerte tutte le spiegazioni richieste. E' importante fornire indicazioni su come procedere nel lavoro successivo.

Nella valutazione dei risultati si tiene conto del valore formativo dell'operazione e della necessità di considerare prioritaria la valorizzazione della persona.

Ogni Dipartimento ha elaborato una Griglia di valutazione relativa alle discipline insegnate dove vengono declinati gli indicatori ed i relativi punteggi per le prove scritte, griglia cui devono attenersi i docenti. **Vengono qui allegate tutte le Griglie di valutazione adottate dall'Istituto.**

Le prove, opportunamente conservate, sono a disposizione delle famiglie e vengono loro mostrate, su richiesta, in occasione dei colloqui. I criteri per l'attribuzione dei punteggi sono inseriti nel curriculum verticale d'istituto. I risultati delle prove d'ingresso servono solo per impostare l'attività didattica e non sono forme di valutazione del rendimento.

8. LE COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

Poiché la valutazione è tempestiva e trasparente (ai sensi del DPR.122/2009 Regolamento Valutazione), si precisa che le famiglie visualizzano in autonomia le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali, sempre rese pubbliche, mediante l'utilizzo del Registro Elettronico.

Verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:

- Rendimento insufficiente in una o più discipline;
- Numero di assenze elevato;
- Comportamento poco corretto e sanzionabile;
- Nota disciplinare/didattica sul registro di classe;

Ad ogni buon conto l'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente verrà comunicato alla famiglia mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto, con indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico;

Potranno essere rese note alla famiglia anche eventuali comunicazioni ritenute opportune dal docente.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli

studenti (art.1 commi1,2, 3 e 5 del D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017).

Sono previsti i seguenti momenti di informazione alle famiglie:

- 2 colloqui individuali docenti/genitori a metà del primo trimestre e del secondo pentamestre;
- pubblicazione online dei risultati dello scrutinio di primo periodo,
- pubblicazione online dei risultati del pagellino di marzo ;
- pubblicazione online dei risultati dello scrutinio finale.

9. LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale definito dall'ordinamento scolastico e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il limite massimo di assenze consentite per il riconoscimento della validità dell'anno scolastico per l'Istituto Tecnico viene fissato in 264 ore (art. 4 Reg. Istituto); **superato tale limite lo studente non viene scrutinato o non ammesso all'Esame di Stato.**

Sono computate come ore di assenza :

- entrate alla 2ª o successiva ora di lezione (tranne quelle causate da difficoltà documentate);
- uscite anticipate;
- assenze saltuarie per malattia (non certificate);
- assenze per motivi familiari;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
- la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto, feste fine anno o nel corso d'anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi;
- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola.

DEROGA AL LIMITE - Con apposita **richiesta di scomputo** da parte della famiglia– su modulo rilasciato dalla Segreteria e debitamente corredato di certificato o documento giustificativo - possono essere sottratte dal monte ore di assenza conteggiate, eventuali assenze continuative e prolungate pari o superiori a 5 giorni (art. 4 Regol. Istituto), a condizione che non sia di fatto pregiudicata, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di una valutazione.

E' possibile derogare pertanto al limite minimo di frequenza nei seguenti casi:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;

- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- assenze per motivi particolari, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
- assenze per terapie certificate.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

10. LA DEFINIZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

L'attribuzione del credito resta disciplinato dagli artt. 13 e 15 del D.Lgs. 62/2017, decreto integrato dalla Legge 150 del 1/10/2024, che introduce la valutazione del comportamento nell'attribuzione dei crediti.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di **40** (quaranta) punti, di cui max**12** per il terzo anno, max**13** per il quarto anno e max**15** per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

TABELLA MINISTERIALE CREDITI

TABELLA MINISTERIALE CREDITI	Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
	$M < 6$			7-8
	$M = 6$	7-8	8-9	9-10
	$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
	$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
	$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
	$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per l'attribuzione del credito massimo della fascia l'alunno deve presentare una media di voti **uguale o maggiore di 0,50** della fascia di pertinenza della media matematica.

La Legge 150/2024 art 1 comma 1 lettera d, amplia l'art. 15 D.Lgs. 62/2017 con il comma 2-bis "Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito **se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**"

Lo studente che avesse svolto attività riconosciute meritevoli dall'Istituto – come da Tabella allegata (All. 2) - può vedersi attribuiti crediti aggiuntivi, i quali però non possono far superare la fascia di attribuzione del credito derivante dalla media dei voti.

Qui di seguito le attività riconosciute ed i relativi punti attribuiti.

TIPOLOGIA ATTIVITÀ E PUNTI RICONOSCIUTI

Assiduità nella frequenza scolastica (assenze inferiori a 80h nel corso dell'anno)	0,20
Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con impegni extra-curricolari	0,20
Partecipazione attività di volontariato definite nel PTOF	0,20
Partecipazione a competizioni sportive scolastiche	0,20
Partecipazione a progetti PNRR (Orientamento, Contrasto dispersione, ecc.)	0,20
Partecipazione alle attività di accoglienza e di orientamento promosse dalla scuola	0,20
Attività sportive almeno di livello regionale	0,20
Vittoria di premi / concorsi / gare sportive (solo singoli o piccolo gruppo)	0,30
Partecipazione ad attività di POC e/o PON, Corsi per Certificazioni (pari o superiori a 30 ore)	0,30
Partecipazione a tirocini – PCTO Estero – Erasmus – Stage/Scambio Linguistico (per un periodo almeno di 7 gg)	0,50
Certificazioni Linguistiche ed Informatiche conseguite presso Enti Certificatori riconosciuti	0,50
Frequenza del Conservatorio, studio di uno strumento certificato da Enti riconosciuti	0,50

RIEPILOGO ECCEZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO

- Agli studenti a cui viene attribuito il 6 per voto di consiglio in 1 o più discipline non vengono assegnati crediti aggiuntivi, in quanto si considerano già attribuiti per l'innalzamento del voto stesso, quindi il credito viene attribuito secondo il minimo della fascia di pertinenza della media matematica. (Paragrafo 2 pag.5)
- Agli studenti con giudizio sospeso, in occasione della ripresa dello scrutinio e dell'ammissione alla classe successiva, non vengono assegnati crediti aggiuntivi e viene assegnato il minimo della fascia di pertinenza della media matematica. (Parag.2 pag.6)
- Agli studenti con voto in condotta inferiore a 9 non vengono assegnati eventuali crediti aggiuntivi e viene attribuito il minimo della fascia di pertinenza spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale. (Parag.10 pag 11)

11. L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITA'

Per quanto riguarda i candidati interni viene confermato quanto previsto dall'art. 13, c. 2 del D. Leg.vo n. 62/2017, con le possibili deroghe rispetto al superamento del limite di assenze del 25%. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe che valuta le situazioni degli alunni. Il Collegio dei docenti definisce le possibili deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

Lo svolgimento dei **FSL** costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato per il

secondo ciclo, pertanto si chiede la verifica del conteggio delle 150 ore esperite nel triennio.

Inoltre è obbligatoria la partecipazione alle prove **INVALSI**.

A partire dall'a.s. 2024/25, il **voto in condotta sarà determinante per l'ammissione**.

Infatti La Legge 150 del 2024 al suo art.1 comma 1 lettera c, ampliando l'art 13 D.Lgs 62/2017, dichiara che:

1- "Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi**, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo".

2- "Nel caso di valutazione del comportamento **inferiore a sei decimi**, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del percorso di studi".

Lo studente viene ammesso senza condizioni all'esame di Maturità solo con valutazione pari o superiore a 7/10 .

12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR n. 135 dell'8 agosto 2025 - Regolamento recante modifiche al DPR n. 122 del 22 giugno 2009, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
- LEGGE 150/2024 *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*
- LEGGE 104/1992 *Studenti con disabilità*
- DECRETO LEGISLATIVO n.297 del 16 aprile 1994
- DPR del 22 giugno 2009, n. 122 (*in GU 19 agosto 2009, n. 191*): *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.*
- LEGGE 170/2010
- DM del 27/12/2012: *Studenti con BES non certificati*
- LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: *Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.*
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: *Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.*
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*
- ORDINANZA MINISTERIALE N°172 DEL 4 DICEMBRE 2020.
- DECR. INTERMINISTERIALE n.182/20 Adozione modello unico PEI
- DECR. INTERMINISTERIALE n.153/23 Linee guida del GLO
- Nota 30 giugno 2020, AOODGPER 16557 in applicazione della L 92/2019 per l'insegnamento dell'Ed. Civica.
- INDICAZIONI NAZIONALI 2012.

13 - ALLEGATO 1 - GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO

INDICATORI	VOTO	EFFETTI
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni • Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche • Rispetto degli altri e delle norme scolastiche • Frequenza costante e assidua • Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto • Ottima socializzazione • Livello avanzato competenze FSL (solo classi triennio)	10 (dieci)	A) Il Consiglio può usare i 2 punti per sanare eventuali insufficienze (due valutazioni pari a 5; una valutazione pari a 4) con il voto di Consiglio, ma lo studente rimane al livello basso della fascia di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico. B) In assenza di voti di consiglio il Consiglio può assegnare eventuali crediti aggiuntivi
• Discreta partecipazione alle lezioni • Costante adempimenti dei doveri scolastici • Equilibrio nei rapporti con gli altri • Rispetto del regolamento d'Istituto • Frequenza costante • Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe • Livello intermedio competenze FSL (solo classi triennio)	9 (nove)	A) Il Consiglio può usare i 2 punti per sanare eventuali insufficienze (due valutazioni pari a 5; una valutazione pari a 4) con il voto di Consiglio, ma lo studente rimane al livello basso della fascia di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico. B) In assenza di voti di consiglio il Consiglio può assegnare eventuali crediti aggiuntivi
• Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche • Svolgimento non sempre preciso dei compiti assegnati • Osservazione non regolare delle norme scolastiche, note disciplinari assenti o occasionali • Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe • Frequenza poco costante • Livello base competenze FSL (solo classi triennio)	8 (otto)	A) Il Consiglio può usare i 2 punti per sanare eventuali insufficienze (due valutazioni pari a 5; una valutazione pari a 4) con il voto di Consiglio, ma lo studente rimane al livello basso della fascia di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico B) Il Consiglio non può MAI assegnare eventuali crediti aggiuntivi
Quattro (4) note con notifica scritta alla famiglia • Disinteresse per varie discipline • Saltuario svolgimento dei doveri scolastici • Rapporti problematici con gli altri • Disturbo delle attività di lezione • Funzione negativa all'interno del gruppo classe • Assenze frequenti, ritardi, assenze e uscite anticipate frequenti (oltre 8 ritardi e/o ingressi alla seconda ora) • Livello base non raggiunto competenze FSL (solo classi triennio)	7 (sette)	A) Il Consiglio non può usare i 2 punti per sanare eventuali insufficienze con il voto di Consiglio. B) Il Consiglio non può MAI assegnare eventuali crediti aggiuntivi
• Sei (6) note disciplinari con Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico • Disinteresse per le attività didattiche • Comportamento scorretto nei rapporti con	6 (sei)	Il Consiglio sospende il giudizio e assegna la traccia per un elaborato critico da discutere dinanzi al Consiglio di classe. Per la classe 5 il Consiglio

insegnanti, compagni o personale ATA • Assiduo disturbo alle lezioni e mancato rispetto del regolamento dell'istituto • Funzione negativa nel gruppo classe • Frequenza saltuaria, ritardi, assenze e uscite anticipate che hanno dato luogo a provvedimento di ammonizione (oltre dodici ritardi e/o ingressi alla seconda ora) • Livello base non raggiunto competenze FSL accompagnato da comportamenti scorretti in FSL (solo classi triennio)		delibera l'ammissione all'esame di Maturità, assegna la traccia che verrà discussa dinanzi alla Commissione di Esame
• Più di 6 note anche senza sospensione • Ritardi e ingressi alla seconda ora che hanno comportato sospensione dalle lezioni (da 16 ritardi/ingressi in su) • Sospensione dalle lezioni a seguito di consiglio di disciplina * • Livello base non raggiunto competenze FSL accompagnato da comportamenti scorretti rilevanti in FSL (solo classi triennio)	5 (cinque)	Lo studente non viene ammesso alla classe successiva o all'Esame di Maturità

Per l'attribuzione del voto di condotta non è richiesta la ricorrenza di tutti gli indicatori di riferimento

** Nell'ipotesi di sospensione dalle lezioni è possibile attribuire il voto di 5 in comportamento; in sede di scrutinio tale voto deve essere però valutato dal Consiglio in base al comportamento dello studente nel proprio percorso educativo e formativo.*

14 - ALLEGATO 2 – TABELLA CREDITI SCOLASTICI

[illegible]